

## VISITA FISCALE MANCANZA DEL COGNOME SUL CITOFONO

*In quali sanzioni incorre un lavoratore in malattia nel caso in cui il medico fiscale si reca al domicilio ma, non essendoci il cognome del lavoratore sul citofono dell'abitazione, non riesce a rintracciare il domicilio di quest'ultimo?*

In merito al caso verificatosi che vede il medico fiscale non riuscire ad individuare il domicilio del lavoratore in malattia a causa della mancanza del cognome e del nome sul citofono presente al numero civico fornito dal dipendente, la **Corte di Cassazione** in varie sentenze ha fatto emergere principi generali applicabili anche in questa ipotesi, oltre ad essersi espressa il 25 marzo 2002 in merito ad un caso analogo con la **Sentenza n. 4223**.

La Corte di Cassazione afferma il **dovere del dipendente posto in malattia di predisporre in modo diligente condizioni tali da rendere possibile il controllo domiciliare**.

Come affermato dall'INPS e confermato dalla Corte di Legittimità, non rileva la presenza o meno di dolo da parte dell'interessato, rimanendo a carico del lavoratore l'onere di fornire la prova di aver adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile.

Con la Sentenza 4223/2002 la Corte di Cassazione definisce un importante principio nel momento in cui afferma che «l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (v. Cassazione 5000/99)». **Il lavoratore, di fatto, deve diligentemente predisporre le misure necessarie per consentire la visita fiscale da parte del medico**, rilevando quindi, nel caso di specie, anche la necessità di rendersi reperibile predisponendo il proprio nominativo sul citofono posto all'ingresso del proprio domicilio.

Infine, rileva per la fattispecie riscontrata quanto affermato nella conclusione della suddetta sentenza: «lo stato di malattia non vale di per sé ad escludere la negligenza della E., che doveva provare invece la diligente predisposizione di una situazione tale da rendere possibile il controllo domiciliare, tenuto anche conto del fatto che, come accertato dal tribunale, sul campanello non era indicato il nome della donna, bensì quello del marito».

Non avendo adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, lo stesso sarà **sogetto alle sanzioni previste dalla stessa normativa**.

Consulenti del Lavoro  
**P. & S. Srl - Payroll Services**